

## LE DECISIONI

## **Appalti pubblici: legittimazione ad agire *singulatim* da parte di imprese membri di una associazione temporanea**

*(Corte di Giustizia delle Comunità europee, Sezione Sesta, ordinanza del 4 ottobre 2007 nella causa C-492/06)*

L'ordinanza oggetto della presente nota a commento concerne la questione della legittimazione o meno delle imprese, facenti parte di una associazione temporanea (ATI), ad agire in giudizio a titolo individuale, addivendo alla conclusione della piena compatibilità comunitaria di un ordinamento nazionale che riconosca la legittimazione attiva anche ai singoli membri di un'ATI.

### *Fatto*

È opportuno, in via preliminare, offrire un quadro dei fatti posti al vaglio della Corte al fine di comprendere la portata della sua statuizione.

In data 30 novembre 2004 l'Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano pubblicava un bando di gara avente ad oggetto un servizio di elisoccorso. Venivano depositate le offerte. La prima, da parte della Elilombarda in quanto capofila di un'associazione temporanea in via di costituzione; la seconda, depositata dal Consorzio il quale risultava poi aggiudicatario.

La Elilombarda proponeva dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, in nome proprio e a titolo individuale, un ricorso rivolto contro tale decisione. Il Consorzio sollevava l'eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione ad agire *singulatim* in quanto – a suo dire – unico soggetto legittimato a ricorrere era l'ATI, seppure ancora in via di costituzione, quale unico centro di interesse.

Il TAR accoglieva il ricorso dell'Elilombarda, riferendosi alla giurisprudenza maggioritaria del Consiglio di Stato.

Il Consorzio proponeva, dunque, appello al Consiglio di Stato il quale, sospendendo il procedimento, con ordinanza (1) sottoponeva al vaglio della Corte di Giustizia la seguente questione pregiudiziale: "l'art. 1 della cd. direttiva – ricorsi n. 89/665 deve essere interpretato nel senso che osta a che,

---

(1) CdS, sez. V, n. 6677 del 14 novembre 2006.

secondo il diritto nazionale, il ricorso contro una decisione di aggiudicazione di un appalto possa essere proposto a titolo individuale da uno solo dei membri di un'associazione temporanea priva di personalità giuridica, che ha partecipato in quanto tale ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico e non si è vista attribuire il detto appalto?".

*La decisione della Corte di Giustizia consolida l'orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa dello Stato italiano*

La tesi prevalente nella giurisprudenza amministrativa nazionale (2) ammette la legittimazione processuale delle singole imprese facenti parte di un'ATI, sia già costituita sia in via di costituzione, ad agire individualmente, sulla base della circostanza per cui, nonostante la partecipazione ad un raggruppamento e nonostante il conferimento di un mandato ad una capogruppo, le singole imprese rimangono tuttavia titolari di propri diritti soggettivi ed interessi legittimi, aventi ciascuna un proprio interesse ad agire.

Si cita, a titolo esemplificativo, la pronuncia del Consiglio di Stato sez. V n. 1805 del 19 aprile 2005 secondo cui, relativamente ad un'ATI costituenda, "la possibilità di una futura costituzione di un soggetto diverso, l'ATI appunto, non priva i singoli partecipanti della propria legittimazione attiva. In particolare nelle gare per affidamento di appalti pubblici, ciascuno dei soggetti che hanno chiesto di partecipare dichiarando di volersi riunire in associazione temporanea in caso di aggiudicazione, è legittimato, come portatore di un interesse proprio riconosciuto dall'ordinamento, ad impugnare l'aggiudicazione. E ancora, si menziona la più recente pronuncia del Consiglio di Stato, sez. V, n. 5577 del 23 ottobre 2007 per cui "Il collegio, pur prendendo atto della esistenza di alcune posizioni differenziate, ritiene preferibile l'opinione secondo cui, anche prima della costituzione dell'associazione temporanea di impresa e del conferimento della rappresentanza alla capogruppo mandataria, ciascuna impresa mandante ha il diritto di proporre ricorso avverso le determinazioni della procedura di gara che provochino lesione dei propri interessi... le regole interne possono stabilire una legittimazione al ricorso ancora più ampia ed estesa di quella prevista dal diritto comunitario, riferendola a ciascuna delle singole imprese facenti parte della costituenda ATI " (3).

---

(2) *Ex multis*, CdS sez. IV, n. 397 del 23 gennaio 2002; CdS sez. V n. 5646 del 30 agosto 2004; CdS sez. V n. 1411 del 18 marzo 2004; CdS sez. V n. 6769 del 30 ottobre 2003; CdS sez. IV n. 3721 del 10 giugno 2004; CdS sez. V n. 5577 del 23 ottobre 2007.

(3) Confr. TAR Calabria n. 170 del 18 luglio 1983; CdS, sez. VI, n. 937 del 23 gennaio 2002; CdS, sez. IV, n. 3721 del 10 giugno 2004 per cui "il conferimento del mandato speciale collettivo irrevocabile gratuito all'impresa capogruppo attribuisce al legale rappresentante di quest'ultima la rappresentanza processuale nei confronti dell'amministrazione e delle imprese terze controinteressate, ma non preclude o limita la facoltà delle singole imprese mandanti di agire in giudizio *singulatim*, mancando una espressa previsione in tal senso nella normativa comunitaria di riferimento ed in quella nazionale di recepimento".

Di avviso contrario è la tesi (4), minoritaria in giurisprudenza, secondo cui necessariamente la legittimazione ad agire spetti al raggruppamento in sé poiché ai soli fini della partecipazione alla gara si crea un unico centro di interesse, un unico concorrente, che partecipa alla gara formulando un'unica offerta, e che va mantenuto su un piano di parità rispetto agli altri concorrenti, destinatari di un'unica notificazione alla impresa capogruppo ai fini della decorrenza del termine per impugnare gli atti di gara lesivi in sede giurisdizionale.

La Corte di Giustizia aveva già esaminato analoga questione con la nota sentenza *Espace-Trianon* (5).

La fattispecie posta all'esame della Corte concerneva la compatibilità comunitaria dell'ordinamento belga in materia di appalti pubblici il quale non prevedeva la legittimazione ad agire *singulatim* delle imprese di una ATI. La Corte ha statuito che, "la direttiva ricorsi 89/665/CEE non osta a che la normativa nazionale di uno Stato membro preveda che le singole imprese costituite in raggruppamento temporaneo non siano legittimate ad impugnare in via autonoma l'aggiudicazione della gara d'appalto cui abbiano preso parte nell'ambito del raggruppamento stesso".

Con la sentenza *Espace-Trianon* viene, dunque, dichiarato conforme all'ordinamento comunitario il sistema processuale (belga, nella fattispecie) nella misura in cui prevede che il ricorso contro l'aggiudicazione di un appalto possa essere proposto unicamente dalla totalità dei membri di un'ATI.

Nulla si dice, tuttavia, in merito al caso in cui il singolo Stato membro ammetta la possibilità per le imprese di agire *singulatim*, non rientrando la questione – secondo le parole dell'Avvocato Generale – nell'oggetto del giudizio.

Nel caso di specie, Consorzio Elisoccorso c/o Elilombarda, posto all'esame della presente nota a commento, risolutive sono le conclusioni dell'Avvocato Generale il quale ha affermato che "la circostanza che in alcuni Stati membri anche i singoli componenti di un raggruppamento di imprenditori possano proporre ricorso non muta il fatto che la direttiva – ricorsi non richiede una siffatta possibilità. Gli Stati membri, infatti, in linea di principio ben possono andare oltre i requisiti minimi stabiliti dalle direttive".

Ulteriori elementi, inoltre, quali la lettera della norma comunitaria nonché l'obiettivo prefissato dall'ordinamento comunitario, costituiscono indici rilevanti al fine di poter sostenere la compatibilità del sistema nazionale italiano con l'ordinamento comunitario in materia.

L'art. 1 comma 3 della citata direttiva, infatti, dispone che "gli Stati membri garantiscono che le procedure di ricorso siano accessibili, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, per lo meno a chiunque

---

(4) *Ex pluribus*, CdS, sez. V n. 5032 del 09 luglio 2004; CdS, sez. V, n. 3950 del 17 luglio 2001.

(5) Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sezione Seconda, sentenza dell'8 settembre 2005, C-129/04. Richiamata, nella fattispecie oggetto della presente nota a commento, dall'ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato alla Corte di Giustizia.

abbia o abbia avuto interesse ad ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto pubblico...".

L'utilizzo della locuzione "per lo meno a chiunque" (nel testo della direttiva in lingua ufficiale "*au moins a toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché public*") è sintomatico del potenziale ampliamento della sfera dei soggetti legittimati ad agire.

In secondo luogo, la normativa comunitaria è finalizzata ad una tutela che sia la più ampia possibile.

Dunque, la cd. direttiva – ricorsi individua una soglia minima di tutela processuale inderogabile. La stessa Corte di Giustizia ha più volte affermato che "la direttiva 89/665 detta soltanto i requisiti minimi che le procedure d'impugnazione previste dagli ordinamenti giuridici nazionali devono rispettare per garantire l'osservanza delle disposizioni comunitarie in materia di appalti pubblici" (*ex multis* Corte di Giustizia CE, Sezione Sesta, 27 febbraio 2003, C-327/00).

### *Considerazioni conclusive*

La Corte di Giustizia CE, con l'ordinanza oggetto della presente nota a commento, nell'affermare che "*l'art. 1 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE... deve essere interpretato nel senso che non osta a che, secondo il diritto nazionale, il ricorso contro una decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico possa essere proposto a titolo individuale da uno soltanto dei membri di un'associazione temporanea priva di personalità giuridica la quale abbia partecipato in quanto tale alla procedura di aggiudicazione dell'appalto suddetto e non se lo sia visto attribuire*", si conforma all'orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa nazionale consolidandolo.

La direttiva citata, infatti, fissa soltanto degli *standards* minimi inderogabili dai singoli Stati membri e pertanto si ammette la possibilità di ampliare tali *standards* come, nel caso di specie, consentendo una legittimazione ad agire in giudizio *singulatim* delle imprese facenti parte di una associazione temporanea. La *ratio* della direttiva n. 665/89 è quella di rendere efficaci le procedure di ricorso definendo la piattaforma minima delle garanzie giurisdizionali offerte alle imprese che concorrono alle procedure per l'affidamento di pubblici appalti. Questa finalità non è certamente contraddetta da disposizioni con cui i singoli Stati membri introducano regole volte ad allargare le opportunità del sindacato giurisdizionale sulla corretta applicazione del diritto comunitario.

*Dott.ssa Carolina Layek<sup>(\*)</sup>*

---

<sup>(\*)</sup> Dottore in Giurisprudenza, ammessa alla pratica forense presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

**Ordinanza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, Sesta Sezione, 4 ottobre 2007 nella causa C-492/06** – Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato – Consorzio Elisoccorso San Raffaele/Elilombarda Srl, Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Cà Granda di Milano. (Avvocato dello Stato G. Fiengo – AL 8224/07).

*Appalti pubblici – Direttiva 89/665/CEE – Procedura di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici – Soggetti ammessi ad accedere alle procedure di ricorso – Associazione temporanea offerente – Diritto di ciascuno dei membri di un'associazione temporanea di proporre ricorso a titolo individuale.*

(... *Omissis*)

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE (GU L 209, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 89/665»).

2. Tale domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia pendente tra il Consorzio Elisoccorso San Raffaele (in prosieguo: il «Consorzio») e la Elilombarda Srl (in prosieguo: la «Elilombarda»), capofila di un'associazione temporanea in via di costituzione, e riguardante un procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico.

*Contesto normativo*

*La normativa comunitaria*

3. L'art. 1 della direttiva 89/665 dispone:

«1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici disciplinati dalle direttive 71/305/CEE, 77/62/CEE e 92/50/CEE (...), le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di ricorsi efficaci e, in particolare, quanto più rapidi possibile, secondo le condizioni previste negli articoli seguenti, in particolare nell'articolo 2, paragrafo 7, in quanto tali decisioni [abbiano] violato il diritto comunitario in materia di appalti pubblici o le norme nazionali che recepiscono tale diritto.

(...)

3. Gli Stati membri garantiscono che le procedure di ricorso siano accessibili, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, per lo meno a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto pubblico di forniture o di lavori e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una violazione denunciata. In particolare gli Stati membri possono esigere che la persona che desideri avvalersi di tale procedura abbia preventivamente informato l'autorità aggiudicatrice della pretesa violazione e della propria intenzione di presentare un ricorso».

4. L'art. 2, n. 1, di tale direttiva prevede:

«Gli Stati membri fanno sì che i provvedimenti presi ai fini dei ricorsi di cui all'articolo 1 prevedano i poteri che permettano di:

(...)

b) annullare o far annullare le decisioni illegittime, compresa la soppressione delle specificazioni tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie figuranti nei documenti di gara, nei capitolati d'onori o in ogni altro documento connesso con la procedura di aggiudicazione dell'appalto in questione;

(...)).

5. L'art. 26, n. 1, della direttiva 92/50 così dispone:

«Le offerte possono venir presentate da raggruppamenti di prestatori di servizi. A tali raggruppamenti non può venir richiesto di assumere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione dell'offerta; ciò può tuttavia venir richiesto al raggruppamento selezionato una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto».

*La normativa nazionale*

6. La normativa nazionale in materia di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi [v., rispettivamente, legge 11 febbraio 1994, n. 109 (GURI n. 41 del 19 febbraio 1994), decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 (GURI n. 188 dell'11 agosto 1992), e decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (GURI n. 104 del 6 maggio 1995)] non preclude né limita la facoltà delle singole imprese che fanno parte di un'«associazione temporanea» o di un «raggruppamento d'impresa» di agire in giudizio a titolo individuale.

7. Secondo una costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, le imprese che sono membri di un'associazione temporanea o di un raggruppamento d'impresa sono individualmente legittimate ad impugnare gli atti concernenti l'appalto pubblico cui esse hanno partecipato.

*Causa principale e questione pregiudiziale*

8. In data 30 novembre 2004 l'Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano faceva pubblicare, in quanto autorità aggiudicatrice, un bando di gara avente ad oggetto, segnatamente, un servizio di elisoccorso per un importo di EUR 25 900 000.

9. Venivano depositate due offerte. La prima, da parte della Elilombarda in qualità di capofila di un'associazione temporanea in via di costituzione tra la detta impresa e la Helitalia SpA, mentre la seconda veniva depositata dal Consorzio, composto dalla Elilario Italia SpA e dalla Air Viaggi San Raffaele Srl.

10. Il 28 aprile 2005 l'autorità aggiudicatrice attribuiva l'appalto al Consorzio, al quale veniva notificata la decisione con nota 10 maggio 2005.

11. La Elilombarda proponeva dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia (in prosieguo: il «TAR Lombardia»), in nome proprio e a titolo individuale, un ricorso rivolto, tra l'altro, contro tale decisione.

12. Nell'ambito di tale procedimento, il Consorzio sollevava un'eccezione d'inammissibilità sostenendo che il ricorso era stato proposto non dall'associazione temporanea in via di costituzione stessa, la quale, a suo parere, sarebbe stata l'unica legittimata ad agire in giudizio per la tutela del proprio interesse a vedersi aggiudicare l'appalto, bensì da uno solo degli operatori economici componenti tale associazione.

13. Riferendosi alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, il TAR Lombardia respingeva l'eccezione di inammissibilità e, accogliendo il ricorso, annullava i provvedimenti adottati dall'autorità aggiudicatrice.

14. Il Consorzio ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, il quale, in via preliminare, deve esaminare la decisione del TAR Lombardia relativa all'ammissibilità del ricorso proposto dalla Elilombarda.

15. Nella sua ordinanza di rinvio il Consiglio di Stato evidenzia, da un lato, che la normativa nazionale in materia di aggiudicazione di appalti pubblici non preclude né limita la facoltà delle singole imprese facenti parte di un'associazione di agire in giudizio singulatim e, dall'altro, che il TAR Lombardia ha effettivamente applicato i principi stabiliti a tale riguardo dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato stesso.

16. Tuttavia, esso si chiede se, in considerazione di quanto statuito dalla Corte nella sentenza 8 settembre 2005, causa C-129/04, Espace Trianon e Sofibail (Racc. pag. I-7805), l'art.

1 della direttiva 89/665 osti ad un ricorso proposto a titolo individuale da uno dei membri di un'associazione temporanea offerente avverso una decisione di aggiudicazione di un appalto.

17. In tale contesto il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 1 della direttiva 89/665 (...) debba essere interpretato nel senso che osta a che, secondo il diritto nazionale, il ricorso contro una decisione di aggiudicazione di un appalto possa essere proposto a titolo individuale da uno solo dei membri di un'associazione temporanea priva di personalità giuridica, che ha partecipato in quanto tale ad una procedura d'aggiudicazione di un appalto pubblico e non si è vista attribuire il detto appalto».

*Sulla questione pregiudiziale*

18. Ai sensi dell'art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura, qualora la soluzione di una questione pregiudiziale possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, dopo aver sentito l'avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

19. Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede se l'art. 1 della direttiva 89/665 debba essere interpretato nel senso che osta a che, secondo il diritto nazionale, il ricorso contro una decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico possa essere proposto a titolo individuale da uno solo dei membri di un'associazione temporanea priva di personalità giuridica, la quale abbia partecipato in quanto tale alla procedura di aggiudicazione dell'appalto suddetto e non se lo sia visto attribuire.

20. A tale riguardo occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della citata direttiva, gli Stati membri sono tenuti a garantire che le procedure di ricorso da questa previste siano accessibili «per lo meno» a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto pubblico e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una violazione denunciata del diritto comunitario in materia di appalti pubblici o delle norme nazionali che hanno recepito tale diritto.

21. Ne deriva che la direttiva 89/665 stabilisce solamente i requisiti minimi che le procedure d'impugnazione previste dagli ordinamenti giuridici nazionali devono rispettare per garantire l'osservanza delle disposizioni comunitarie in materia di appalti pubblici (v. sentenza 19 giugno 2003, causa C-315/01, GAT, Racc. pag. I-6351, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

22. Nella sua citata sentenza *Espace Trianon e Sofibail*, la Corte ha interpretato l'art. 1 della direttiva 89/665 in una situazione in cui l'ordinamento giuridico interno esigeva che un ricorso di annullamento contro una decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico venisse proposto da tutti i membri componenti un'associazione temporanea offerente.

23. Riferendosi ad una situazione quale quella contemplata dalle questioni pregiudiziali che le erano state sottoposte, la Corte ha rilevato, ai punti 19-21 di tale sentenza, che:  
– un'associazione temporanea poteva essere considerata come un soggetto avente interesse a ottenere l'aggiudicazione di un appalto pubblico ai sensi dell'art. 1, n. 3, della direttiva 89/665, dal momento che, avendo presentato un'offerta per l'appalto pubblico in questione, essa aveva dimostrato il proprio interesse ad ottenerlo;  
– nella causa principale nulla impediva che i membri dell'associazione temporanea proponessero tutti insieme, in quanto associati o in nome proprio, un ricorso di annullamento contro le decisioni controverse.

24. La Corte è pertanto pervenuta alla conclusione, al punto 22 della citata sentenza, che la disposizione procedurale nazionale in questione non limitava l'accessibilità ad un ricorso in modo contrario all'art. 1, n. 3, della direttiva 89/665.

25. Di conseguenza, essa ha statuito che l'art. 1 di tale direttiva non osta a che, secondo il diritto nazionale di uno Stato membro, il ricorso contro una decisione di aggiudicazione di

un appalto pubblico possa essere proposto unicamente dalla totalità dei membri di un'associazione temporanea priva di personalità giuridica, la quale abbia partecipato in quanto tale alla procedura di aggiudicazione dell'appalto suddetto e non se lo sia visto attribuire.

26. Così facendo, come rilevato giustamente dalla Elilombarda e dalla Commissione delle Comunità europee nelle loro osservazioni scritte, la Corte ha solamente stabilito, con riferimento alle circostanze proprie della causa principale, una soglia minima di accesso ai ricorsi in materia di appalti garantita dalla direttiva 89/665.

27. Essa non ha assolutamente escluso che altri Stati membri possano, nel loro diritto nazionale, concedere un accesso più esteso a tali ricorsi, sancendo una nozione di legittimazione ad agire più ampia di quella, minima, garantita dalla citata direttiva.

28. Infatti, in assenza di una disposizione specifica di quest'ultima, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro determinare in particolare se e a quali condizioni la legittimazione ad agire nelle procedure di ricorso possa essere estesa alle imprese facenti parte di un'associazione che abbia in quanto tale presentato un'offerta.

29. A tale riguardo occorre precisare che, dal momento che si tratta di modalità procedurali di ricorso in giudizio destinate ad assicurare la salvaguardia dei diritti conferiti dal diritto comunitario ai candidati ed agli offerenti lesi da decisioni delle autorità aggiudicatrici, tali modalità non devono mettere in pericolo l'effetto utile della direttiva 89/665 (v. sentenza 12 dicembre 2002, causa C-470/99, *Universale-Bau e a.*, Racc. pag. I-11617, punto 72), il cui obiettivo è di garantire che le decisioni illegittime delle autorità aggiudicatrici possano essere oggetto di ricorsi efficaci e quanto più rapidi possibile.

30. Tuttavia, a differenza di ciò che sostiene il governo cipriota, un'interpretazione dell'art. 1 della citata direttiva che permetta di estendere la legittimazione ad agire in giudizio a ciascuno dei membri di un'associazione temporanea la quale abbia presentato un'offerta in un procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico non compromette il detto obiettivo, ma risulta, al contrario, idonea a contribuire alla sua realizzazione.

31. Pertanto, occorre rispondere alla questione proposta dichiarando che l'art. 1 della direttiva 89/665 deve essere interpretato nel senso che non osta a che, secondo il diritto nazionale, il ricorso contro una decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico possa essere proposto a titolo individuale da uno soltanto dei membri di un'associazione temporanea priva di personalità giuridica la quale abbia partecipato in quanto tale alla procedura di aggiudicazione dell'appalto suddetto e non se lo sia visto attribuire.

*Sulle spese*

32. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

*L'art. 1 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, deve essere interpretato nel senso che non osta a che, secondo il diritto nazionale, il ricorso contro una decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico possa essere proposto a titolo individuale da uno soltanto dei membri di un'associazione temporanea priva di personalità giuridica la quale abbia partecipato in quanto tale alla procedura di aggiudicazione dell'appalto suddetto e non se lo sia visto attribuire.*